

Edizione di martedì 16 Febbraio 2021

CASI OPERATIVI

Fattura differita: quando si può emettere per le prestazioni di servizi?
di **EVOLUTION**

IVA

Il versamento del saldo Iva 2020
di **Federica Furlani**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Quando il professionista è intermediario nella DAC 6
di **Ennio Vial**

IVA

Differimenti Iva per Covid da monitorare in ogni caso
di **Fabio Garrini**

PROFESSIONISTI

Responsabilità del professionista solo se il danno viene provato
di **Lucia Recchioni**

CASI OPERATIVI

Fattura differita: quando si può emettere per le prestazioni di servizi?

di **EVOLUTION**



Nelle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, si distingue fra fatture immediate e fatture differite. Quando, in particolare, si può emettere fattura differita per le prestazioni di servizi?

Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, utilizzabili obbligatoriamente per documenti con data decorrente dal 1° gennaio 2021, prevedono l'utilizzo di tre distinti codici per le fatture: TD01, TD24 e TD25.

Tralasciando il codice TD25, utilizzabile dal promotore di una operazione triangolare che decide di avvalersi dei maggiori termini di fatturazione previsti dalla normativa vigente (cioè entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata consegnata la merce al proprio cliente), alcuni dubbi sorgono con riferimento alla distinzione tra fatture immediate, da emettere con il codice TD01, e fatture differite, da emettere con il codice TD24.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IVA

Il versamento del saldo Iva 2020

di **Federica Furlani**

Master di specializzazione

TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Entro il prossimo **16 marzo** deve essere effettuato il versamento del saldo Iva 2020 risultante dal modello Iva 2021.

I contribuenti possono **versare** l'Iva a debito risultante dalla dichiarazione entro il **16 marzo**:

- in **unica soluzione**;
- **rateizzando l'importo** dovuto in rate di pari importo che devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre (quindi al massimo 9 rate).

Sull'importo delle **rate successive alla prima** è dovuto l'**interesse** fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile. Pertanto, le rate presenteranno i seguenti **interessi**:

| rata | data entro | interessi |
|-------------|-------------------|------------------|
| 1 | 16 marzo | / |
| 2 | 16 aprile | 0,33% |
| 3 | 17 maggio | 0,66% |
| 4 | 16 giugno | 0,99% |
| 5 | 16 luglio | 1,32% |
| 6 | 20 agosto | 1,65% |
| 7 | 16 settembre | 1,98% |
| 8 | 18 ottobre | 2,31% |
| 9 | 16 novembre | 2,64% |

Il versamento deve essere effettuato tramite **modello F24** da trasmettere in via telematica, utilizzando quale codice tributo **"6099"**, anno di riferimento **"2020"** e indicando il **numero della rata** ed il **numero totale delle rate scelte**. In caso di **interessi da rateizzazione** il relativo importo va indicato con il codice tributo **"1668"**.

È tuttavia possibile **differire il versamento fino al termine previsto per il saldo delle imposte dirette**, applicando la **specifica maggiorazione**.

Di conseguenza, i contribuenti possono versare il saldo Iva anche:

- in **un'unica soluzione entro la scadenza del modello Redditi**, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;
- **rateizzando l'importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi**, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Quindi per le **persone fisiche e società di persone** il versamento dell'Iva annuale relativa al 2020 può essere effettuato alle seguenti scadenze con le relative maggiorazioni (fatta salva la possibilità di rateizzare l'importo):

- **entro il 16 marzo**, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi;
- **dal 17 marzo al 16 aprile**, con maggiorazione dello 0,40%;
- **dal 17 aprile al 17 maggio**, con maggiorazione dello 0,80%;
- **dal 18 maggio al 16 giugno**, con maggiorazione dello 1,20%;
- **dal 17 giugno al 30 giugno**, con maggiorazione dello 1,60%.

È in ogni caso possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del saldo Iva al **30 luglio**, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Per i **soggetti Ires** l'individuazione del termine entro cui effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute, e quindi anche il saldo Iva 2020, dipende dalla data di chiusura dell'esercizio **e dalla data di approvazione del bilancio**.

Infatti, **se il bilancio viene approvato nei termini ordinari**, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, e quindi **i termini relativi al versamento dell'Iva annuale 2020 sono gli stessi previsti per persone fisiche e società di persone**.

Se, invece, **il bilancio non viene approvato nei termini ordinari**, e quindi è possibile la proroga per la sua approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato **entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**.

Di conseguenza nel caso in cui il bilancio venga approvato a giugno, il versamento dell'Iva annuale relativa al 2020 può essere effettuato alle seguenti scadenze con le relative maggiorazioni (fatta salva la possibilità di rateizzare l'importo):

- **entro il 16 marzo**, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi;
- **dal 17 marzo al 16 aprile**, con maggiorazione dello 0,40%;

- **dal 17 aprile al 17 maggio**, con maggiorazione dello 0,80%;
- **dal 18 maggio al 16 giugno**, con maggiorazione dello 1,20%;
- **dal 17 giugno al 16 luglio**, con maggiorazione dello 1,60%;
- **dal 17 luglio al 2 agosto**, con maggiorazione del 2%.

È in ogni caso possibile avvalersi dell'**ulteriore differimento del saldo Iva al 30 agosto**, applicando sulla somma dovuta al 2 agosto gli ulteriori interessi dello 0,40%. L'importo così ottenuto può essere **ulteriormente rateizzato al massimo in 4 rate** (fino al 16 novembre 2021)

Da ultimo, nel caso in cui il **bilancio non venga approvato**, bisogna distinguere le diverse situazioni che si possono venire a creare: **se l'approvazione doveva avvenire nei termini ordinari** (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; **se l'approvazione poteva invece avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, il versamento va fatto entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Quando il professionista è intermediario nella DAC 6

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

L'APPELLO TRIBUTARIO: TECNICHE REDAZIONALI DEGLI SCRITTI DIFENSIVI

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

La **direttiva DAC 6**, recepita nel nostro ordinamento con il **D.Lgs. 100/2020**, prevede degli **obblighi di comunicazione di operazioni transnazionali aggressive** in capo agli intermediari e, in alcuni casi, in capo ai **contribuenti**.

In questa sede analizzeremo la figura degli **intermediari** con l'ottica del consulente, più che dell'intermediario finanziario.

La [circolare 2/E/2021](#) richiama i seguenti **intermediari**:

- le **istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione delle informazioni** rilevanti ai fini della normativa sullo scambio automatico di informazioni in base alla [Direttiva 2014/107/UE](#) e al **Common Reporting Standard (CRS)**, di cui all'**articolo 1, comma 1, lettera n) del decreto CRS**, tra cui: **banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), imprese di assicurazione**, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), **società fiduciarie, trust**, stabili organizzazioni di istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione;
- i **professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio**, individuati dall'[articolo 3, comma 4, D.Lgs. 231/2007](#), fra cui: **dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati**.

Il primo punto, a parte il caso dei **trust** che può interessare anche il mondo professionale, si concentra soprattutto sul mondo degli **intermediari finanziari**.

Il secondo punto è oltremodo chiaro nel coinvolgere una **ampia platea di consulenti**.

Il secondo passaggio, tuttavia, è quello di verificare se il professionista presenta degli **elementi di collegamento con il territorio italiano**. Gli elementi rilevanti sono indicati nella successiva

tabella.

Tabella – Elementi di collegamento con il territorio italiano (intermediari)

- 1 **Residenza** ai fini fiscali nel territorio dello Stato
- 2 Presenza di una **stabile organizzazione** nel territorio dello Stato, tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione
- 3 L'essere **costituiti, disciplinati o regolamentati** secondo **la legge dello Stato**
- 4 L'essere iscritti ad un'**associazione** professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza nel **territorio dello Stato**

Il primo caso comprende la **maggior parte dei professionisti**. La seconda ipotesi riguarda il **professionista estero** che opera con uno studio in Italia. Il caso 4 potrebbe riguardare il professionista che, **pur risultando residente all'estero, conserva l'iscrizione in un albo professionale italiano**.

Il passaggio successivo è quello di **distinguere le due categorie di intermediari**.

Infatti, gli intermediari si dividono in:

- **promotori;**
- **fornitori di servizi.**

Il “**promotore**” (*promoter*) è colui che è **responsabile della elaborazione, commercializzazione, organizzazione o messa a disposizione** ai fini dell'attuazione di un meccanismo transfrontaliero da comunicare, o **ne gestisce in autonomia l'intera attuazione**.

Invece, il “**fornitore di servizi**” (*service provider*) è colui che **direttamente o attraverso altri soggetti, svolge una attività di assistenza o consulenza riguardo alla elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell'attuazione o gestione** dell'attuazione del **meccanismo transfrontaliero**. Si tratta di una attività di assistenza e consulenza che si sostanzia in **attività di supporto al promotore**.

Il **professionista** rientra generalmente nella figura del **fornitore di servizi**, ma la cosa non è sempre così lineare. Dalla lettura della circolare si desume come il **professionista** che, ad esempio rilascia un **parere**, potrebbe in alcuni casi scivolare nell'alveo dei **promotori**.

La distinzione non è di poco momento in quanto, **mentre il promotore è sempre tenuto alla comunicazione**, salvo alcune ipotesi di **esonero** che illustreremo in un prossimo intervento, il **fornitore di servizi è tenuto alla comunicazione solo se soddisfa uno “standard di conoscenza”**.

Il requisito dello **standard di conoscenza** comporta che il **fornitore di servizi**, tenuto conto delle informazioni disponibili e delle competenze necessarie per svolgere tale attività sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere che il medesimo meccanismo sia **rilevante**.

L'[articolo 4, comma 2, D.M. 17.11.2020](#) specifica che lo **standard di conoscenza** deve essere determinato con riferimento:

- a) alla **conoscenza effettiva del meccanismo transfrontaliero** che l'intermediario possiede sulla base delle informazioni prontamente disponibili in ragione dell'attività di assistenza o consulenza espletata nei confronti del cliente, e
- b) al **grado di competenza necessaria per fornire il servizio di assistenza o consulenza** nonché al livello di esperienza ordinariamente richiesto per la prestazione di detto servizio.

Un elemento di interesse è rappresentato dal riferimento alle informazioni che devono essere **"prontamente disponibili"**. In altre parole, **non è richiesta una attività di indagine ulteriore** rispetto alle informazioni che devono essere acquisite per svolgere l'incarico.

Esistono, ad ogni buon conto, delle **ipotesi di esonero per i professionisti** che saranno esaminate in un prossimo intervento.

IVA

Differimenti Iva per Covid da monitorare in ogni caso

di **Fabio Garrini**

Seminario di specializzazione

L'ATTIVITÀ DI COMPLIANCE FISCALE: STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLE CONTESTAZIONI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel **modello IVA2021** è stato introdotto il rigo **VA16**, dedicato al **monitoraggio** dei **versamenti sospesi** in forza di una delle disposizioni previste nei diversi provvedimenti legati alla legislazione emergenziale per fronteggiare la pandemia Covid 19; a tal fine, a nulla rileverebbe il fatto che il contribuente abbia proceduto ad eseguire detti versamenti **entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva** alla quale detti versamenti ineriscono. La **compilazione del rigo VA16** sarebbe comunque **necessaria** per comunicare all'Erario il **differimento rispetto alla scadenza naturale**.

I versamenti Iva e il credito annuale

Tra i **versamenti sospesi** ad opera della disciplina Covid vi sono anche quelli relativi all'Iva: nel modello Iva 2021 è stato approntato il rigo VA16, allo scopo di **monitorare tali versamenti non effettuati**.

In relazione a ciascuna ipotesi di differimento occorre indicare l'importo non versato, unitamente ad un **codice che individua la disposizione che ha consentito tale rinvio**; i codici abbinati a ciascuna fattispecie di sospensione sono indicati in apposita tabella denominata **"Tabella versamenti sospesi Covid-19"**, contenuta nell'appendice alle istruzioni al modello IVA2021.

I soggetti che nel corso del periodo d'imposta hanno **sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni** devono **compilare più campi per indicare gli importi sospesi** in relazione a ciascuna di queste previsioni normative di cui hanno usufruito.

Ciascun provvedimento di sospensione reca una propria **scadenza** entro la quale il contribuente è chiamato ad effettuare i versamenti; termini peraltro più volte prorogati, generando non poche confusioni. **Non è quindi raro che i contribuenti abbiano già effettuato,**

anche in parte, il versamento di tali importi sospesi, con riferimento alle rate che scadono **prima del termine di presentazione del modello dichiarativo**.

È già stata segnalata la problematica legata al **blocco che si viene a creare sul credito Iva** in relazione a tali versamenti lecitamente rinviati, che il funzionamento del **quadro VL equipara a semplici omissioni di versamento** (sul punto di veda il precedente contributo "[L versamenti sospesi per Covid bloccano il credito Iva annuale](#)"): le istruzioni, infatti, **non prevedono la possibilità di considerare questi importi nella compilazione del rigo VL30 col. 3** (versamenti periodici effettuati) ovvero del **rigo VL 33** (determinazione del credito Iva 2021).

Per ovviare a tale inconveniente ed evitare le complicazioni del recupero successivo, alcuni contribuenti potrebbero aver deciso di **anticipare detti versamenti sospesi**, provvedendo in tale senso **prima della presentazione della dichiarazione Iva**.

In relazione a tutte queste fattispecie, **come deve essere gestito il rigo VA16?** In altre parole, esso deve essere compilato **in ogni caso per l'importo oggetto di sospensione**, ovvero **solo per l'importo residuo non ancora versato entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva?**

Dalla lettura delle **istruzioni** alla compilazione della dichiarazione pare che la risposta preferibile debba essere la **prima**.

Le **istruzioni** sono piuttosto succinte su questo punto e affermano quanto segue: *"Rigo VA16 riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020, **alle scadenze previste**, i versamenti Iva (compreso il saldo relativo al 2019) avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid – 19."*

Il **monitoraggio** viene infatti richiesto a chi non ha versato **"alle scadenze previste"** **senza proporre alcun discrimine circa il momento nel quale detti importi sono poi stati materialmente versati** a favore dell'erario.

Quindi, il monitoraggio del rigo VA16 non ha lo scopo di verificare quale sia l'importo ancora dovuto dal contribuente, ma, più in generale, serve per **portare a conoscenza del Fisco tutti i versamenti che hanno beneficiato di un differimento rispetto alla scadenza naturale**, indipendentemente dal fatto che tale beneficio sia oggi già venuto meno.

PROFESSIONISTI

Responsabilità del professionista solo se il danno viene provato

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

CORSO GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'ordinanza n. 3782 della Corte di Cassazione, depositata ieri, **15 febbraio**, rappresenta un utile **spunto** per tornare a soffermarsi sull'**onere probatorio** richiesto nell'ambito delle **azioni di responsabilità professionale**.

Il caso riguarda un **professionista**, convenuto in giudizio da una **società cooperativa** di cui curava gli adempimenti fiscali, per il **risarcimento dei danni**, non avendo lo stesso presentato la **dichiarazione Iva per l'anno 2001**. La domanda veniva **accolta in primo grado**, con condanna, per il professionista, al **risarcimento di danni per un importo pari ad euro 685.641,96**.

Il **ricorso in cassazione** promosso dal professionista ha però trovato **accoglimento**.

Al di là delle questioni afferenti la specifica **dichiarazione Iva non trasmessa**, si ritiene rilevante evidenziare il seguente **passaggio** dell'ordinanza in esame: *“La motivazione della Corte d'Appello non è ... centrata laddove confonde del tutto il concetto di **inadempimento** (per inesattezza della prestazione professionale) con quello di **responsabilità** avente ad oggetto l'obbligazione risarcitoria: **quest'ultima sussiste solo se venga accertata la esistenza e l'ammontare del danno**. Quindi se il credito Iva era fittizio o richiesto fraudolentemente, o ancora non risultava contabilizzato nelle scritture o mancavano le fatture, **tale credito rimaneva indimostrato** e dunque **non poteva considerarsi «perdita patrimoniale»**”.*

Il soggetto che intende **promuovere un'azione di risarcimento danni**, pertanto, deve dimostrare il **danno subito**.

Secondo i principi richiamati dall'ormai **consolidata giurisprudenza**, infatti, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio **cliente** per **negligente svolgimento dell'attività professionale** presuppone:

1. la **prova del danno** e
2. la **prova del nesso causale** tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente.

Sul punto si richiamano **Cassazione, n. 9917/2010** e **Cassazione, n. 10966/2004**.

Più recentemente la stessa **Corte di Cassazione** è tornata a soffermarsi su questi aspetti, **ribadendo** non solo che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la **prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente**, ma si è altresì soffermata sulle specifiche responsabilità del commercialista incaricato dell'**impugnazione di un avviso di accertamento tributario**.

In questi casi sono stati ritenuti estendibili i principi riferiti alla **diligenza professionale dell'avvocato**, secondo i quali l'affermazione della responsabilità per colpa professionale **implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria**, che avrebbe dovuto essere **proposto e diligentemente seguito** (**Cassazione, n. 9917/2010** e **Cassazione, n. 13873/2020**).

Gli stessi principi hanno trovato accoglimento anche in un'altra **recente questione**, sempre riguardante **un'azione di responsabilità nei confronti di un Dottore commercialista**, il quale aveva **spedito un'istanza di accertamento con adesione tardivamente**, attribuendo rilievo alla **data di spedizione** dell'istanza in luogo di quella, effettivamente rilevante, di **ricevimento**.

Anche in questo caso sono stati richiamati i principi di **valutazione prognostica** e la Corte ha **rigettato le richieste di risarcimento danni**, alla luce del fatto che **non era stato prospettato alcun elemento idoneo a dimostrare**, quantomeno in termini probabilistici, **che la procedura di adesione, se svolta nel merito, avrebbe avuto esito positivo e sarebbe dunque culminata disponendo le riduzioni delle sanzioni previste dalla norma**. Il danno risarcibile, dunque, **non è stato ritenuto provato**.